

D.M.....dicembre 2014
Organizzazione e funzionamento dei musei statali

Capo I – Disposizioni generali sui musei statali

- Articolo 1 – *(Definizione e missione del museo)*
- Articolo 2 – *(Statuto)*
- Articolo 3 – *(Bilancio)*
- Articolo 4 – *(Organizzazione)*
- Articolo 5 – *(Forme di gestione)*
- Articolo 6 – *(Standard di qualità e valutazione dei musei)*
- Articolo 7 – *(Sistema museale nazionale)*

Capo II – Disposizioni specifiche sui musei dotati di autonomia speciale

- Articolo 8 – *(Musei statali dotati di autonomia speciale)*
- Articolo 9 – *(Organi)*
- Articolo 10 – *(Direttore)*
- Articolo 11 – *(Consiglio di amministrazione)*
- Articolo 12 – *(Comitato scientifico)*
- Articolo 13 – *(Collegio dei revisori dei conti)*
- Articolo 14 – *(Vigilanza)*

Capo III – Poli museali regionali

- Articolo 15 – *(Progettazione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione)*
- Articolo 16 – *(Assegnazione di istituti e luoghi della cultura)*

Capo IV – Disposizioni transitorie e finali

- Articolo 17 – *(Attività di supporto dei Segretariati regionali)*
- Articolo 18 – *(Soprintendenze speciali)*
- Articolo 19 – *(Musei statali dotati di personalità giuridica)*
- Articolo 20 – *(Accorpamento di istituti e luoghi della cultura)*
- Articolo 21 – *(Norme transitorie ed entrata in vigore)*

Allegato 1 – Elenco ricognitivo dei musei dotati di autonomia speciale

Allegato 2 – Istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei dotati di autonomia speciale

Allegato 3 – Istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali

D.M.....dicembre 2014

Organizzazione e funzionamento dei musei statali

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, e comma 4-*bis* del medesimo articolo, ai sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero»;
- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, «Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale»;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975»;
- Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e in particolare l'articolo 14;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e in particolare l'articolo 30, commi 4, ai sensi del quale con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura, e che, con i medesimi decreti possono altresì ridenominare gli istituti da essi regolati;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e in particolare l'articolo 30, commi 5, ai sensi del quale con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione organica, nonché i compiti

dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, in affiancamento al soprintendente o al direttore, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», in fase di registrazione;

Tenuto conto dell'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001;

Rilevata l'esigenza di definire l'organizzazione e il funzionamento degli istituti e musei di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 30, comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del

Decreta:

Capo I

Disposizioni generali sui musei statali

Articolo 1

(Definizione e missione del museo)

1. Il museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica.

2. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, l'attività dei musei statali è diretta alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto (*accountability*). Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del Codice, i musei statali espletano un servizio pubblico.

3. I musei statali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. I musei statali sono dotati di un proprio statuto e di un bilancio e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Il servizio pubblico di fruizione erogato dai musei statali e i relativi standard sono definiti e resi pubblici attraverso la Carta dei servizi.

4. I musei statali non dotati di autonomia speciale e non elencati nell'Allegato 2 del presente decreto afferiscono al Polo museale della rispettiva Regione, nell'ambito del quale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, il direttore definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, orari di apertura e tariffe volti ad assicurare la più ampia fruizione del patrimonio culturale.

Articolo 2 (Statuto)

1. Lo statuto è il documento costitutivo del museo, ne dichiara la missione, gli obiettivi e l'organizzazione. Esso è elaborato in coerenza con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» e con il Codice etico dei musei dell'International Council of Museums (ICOM).

2. Lo statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disciplina la denominazione e la sede del museo; le finalità, le funzioni e l'ordinamento interno dell'istituzione; il patrimonio e l'assetto finanziario.

3. Lo statuto è adottato dal Direttore del Polo museale regionale, su proposta del Direttore del museo, e approvato dal Direttore generale Musei. Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del Direttore generale Musei. Per i musei dotati di personalità giuridica, lo statuto è adottato secondo le modalità previste nell'atto istitutivo dell'ente.

4. Lo statuto è redatto in forma scritta e pubblicato sui siti internet del museo, del Polo museale regionale e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito «Ministero».

Articolo 3 (Bilancio)

1. Il bilancio è il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione del museo. Esso è redatto secondo principi di pubblicità e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarità della gestione e la confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali.

2. Il bilancio è approvato dal Direttore del museo. Con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il bilancio è approvato dal Consiglio di amministrazione e si applicano le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

3. Il bilancio è redatto in forma scritta e pubblicato sui siti internet del museo, del Polo museale regionale e del Ministero.

Articolo 4 (Organizzazione)

1. Nell'amministrazione dei musei statali è assicurata la presenza di almeno le seguenti aree funzionali, ognuna assegnata a una o più unità di personale responsabile:

- a) direzione;
- b) cura e gestione delle collezioni, studio e ricerca;

- c) *marketing, fundraising*, servizi e rapporti con il pubblico;
- d) amministrazione, finanze, gestione delle risorse umane e delle relazioni pubbliche;
- e) strutture, allestimenti e sicurezza.

2. Il direttore del museo è il custode e l'interprete dell'identità e della missione del museo, nel rispetto degli indirizzi del Ministero. Fatte salve le competenze e le responsabilità del direttore del Polo museale ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 e dei direttori dei musei dotati di autonomia speciale, il direttore è responsabile della gestione del museo nel suo complesso, nonché dell'attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico. L'incarico di direttore di museo non avente qualifica di ufficio dirigenziale è conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal direttore del Polo museale regionale territorialmente competente.

Articolo 5

(Forme di gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, il Direttore generale Musei:

- a) elabora linee guida, in conformità con i più elevati standard internazionali, per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
- b) favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice, di consorzi e/o fondazioni museali con la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- c) individua, secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori dei Poli museali regionali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'art. 115 del Codice.

Articolo 6

(Standard e valutazione dei musei)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, il Direttore generale Musei:

- a) predispone, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura, linee guida per la gestione dei musei, in coerenza con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" e con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;
- b) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;
- c) verifica il rispetto da parte dei musei statali delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 7

(Sistema museale nazionale)

1. Fanno parte del sistema museale nazionale i musei statali, nonché, tramite apposite convenzioni stipulate con il direttore del Polo museale regionale territorialmente competente, ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici e i musei demoetnoantropologici, che sia organizzato in coerenza con le disposizioni del presente capo, con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” e con il Codice etico dei musei dell’International Council of Museums (ICOM).

2. Il sistema museale nazionale si articola in sistemi museali regionali e sistemi museali cittadini, la cui costituzione è promossa e realizzata dai direttori dei poli museali regionali. Le modalità di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale sono stabilite dal Direttore generale Musei, sentito il Consiglio superiore “Beni culturali e paesaggistici”.

Capo II**Disposizioni specifiche sui musei dotati di autonomia speciale**

Articolo 8

(Musei statali dotati di autonomia speciale)

1. I musei di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, o istituiti ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, elencati a fini ricognitivi nell’Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono dotati di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa.

2. Ai musei di cui al comma 1 sono rispettivamente assegnati gli istituti e luoghi della cultura, nonché gli ulteriori immobili e/o complessi di cui all’Allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

3. Con uno o più decreti emanati ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, è individuata la dotazione organica iniziale di ciascun museo. Con uno o più decreti ministeriali sono altresì assegnate a ciascun museo le rispettive risorse finanziarie.

4. Ai musei di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al Capo I del presente decreto, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Articolo 9

(Organi)

1. Sono organi dei musei dotati di autonomia speciale:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. In particolare, spetta agli organi di cui al comma 1:

a) garantire lo svolgimento della missione del museo;

b) verificare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa del museo;

c) verificare la qualità scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in consegna al museo.

3. La composizione degli organi collegiali di cui al comma 1 è determinata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Articolo 10

(Direttore)

1. Il direttore del museo dotato di autonomia speciale, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del presente decreto:

a) svolge i compiti di cui all'articolo 35, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

b) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera o), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e il Polo museale regionale, nonché gli orari di apertura del museo in modo da assicurarne la più ampia fruizione;

c) elabora, sentito il direttore del Polo museale regionale, il progetto relativo alle attività e ai servizi di valorizzazione negli istituti e luoghi della cultura di rispettiva competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi.

2. Il direttore del museo è nominato con le modalità stabilite dall'articolo 30, comma 6, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali».

Articolo 11

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione del museo dotato di autonomia speciale determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività del museo, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il Consiglio:

a) adotta lo statuto del museo e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;

b) approva il programma di attività annuale e pluriennale del museo e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione;

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;

d) approva e controlla gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal direttore del museo;

e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore del museo.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal direttore del museo, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di

cui uno d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale e/o di comprovate qualificazione professionale ed esperienza manageriale-imprenditoriale nel settore pubblico o privato.

3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo.

Articolo 12 (*Comitato scientifico*)

1. Il Comitato scientifico del museo dotato di autonomia speciale svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attività dell'istituto. In particolare, il Comitato:

- a) formula proposte al direttore e al Consiglio di amministrazione;
- b) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività del museo per il migliore svolgimento delle sue funzioni;
- c) predispone relazioni annuali di valutazione;
- d) verifica e approva, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;
- e) valuta e approva i progetti editoriali del museo;
- f) si esprime sullo statuto del museo e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore del museo.

2. Il Comitato scientifico è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici", un membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il museo. I componenti del Comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato scientifico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo.

Articolo 13 (*Collegio dei revisori dei conti*)

1. Il Collegio dei revisori dei conti del museo dotato di autonomia speciale svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del museo, nonché si esprime sullo statuto del museo e sulle modifiche statutarie.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 14

(Vigilanza)

1. I musei dotati di autonomia speciale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, tramite la Direzione generale Musei, d'intesa con la Direzione generale Bilancio. In particolare, la Direzione generale Musei approva i bilanci e conti consuntivi dei musei dotati di autonomia speciale, su parere conforme della Direzione generale Bilancio.

2. Con riferimento alle attività svolte dai direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale, la Direzione generale Musei, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, esercita, anche su proposta del Segretario regionale, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione. Con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale generale, si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Capo III

Poli museali regionali

Articolo 15

(Progettazione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione)

1. I direttori dei Poli museali regionali elaborano ed approvano i progetti relativi alle attività e ai servizi di valorizzazione negli istituti e luoghi della cultura di rispettiva competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi.

2. Con riferimento all'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali ai sensi dell'articolo 115 del Codice, l'istruttoria da parte dei soprintendenti di cui agli articoli 34, comma 2, lettera n), e 35, comma 2, lettera, l), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si riferisce alla esclusiva ipotesi in cui siano previsti lavori sugli immobili sede dello svolgimento dei servizi.

Articolo 16

(Assegnazione di istituti e luoghi della cultura)

1. Ai Poli museali regionali sono assegnati i musei e i luoghi della cultura e gli immobili e/o complessi elencati nell'Allegato 3 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Con uno o più decreti del Ministro possono successivamente essere assegnati ai Poli museali regionali ulteriori istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi.

2. Le aree e i parchi archeologici aperti al pubblico e/o suscettibili di essere aperti al pubblico elencati nell'Allegato 3 del presente decreto sono assegnati alla gestione dei Poli museali regionali, ferma rimanendo la competenza delle Soprintendenze Archeologia in materia di scavi e ricerche archeologiche. Con uno o più decreti ministeriali, possono essere assegnati ai Poli museali regionali ulteriori aree o parchi archeologici che, ai sensi dall'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono gestiti dalle Soprintendenze Archeologia; in tali aree e parchi restano ferme, fino all'eventuale assegnazione, le competenze della Direzione generali musei e dei Poli museali regionali in materia di luoghi della cultura.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17

(Attività di supporto dei Segretariati regionali)

1. I Segretari regionali, nell'ambito delle funzioni loro assegnate ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, assicurano il supporto amministrativo necessario nella fase di costituzione dei Poli museali regionali e di attivazione delle strutture dei musei dotati di autonomia speciale, anche segnalando, ove necessario, al Direttore generale Bilancio, al Direttore generale Organizzazione e al Direttore generale Musei le misure da adottare riguardanti l'assegnazione di risorse umane e strumentali.

Articolo 18

(Soprintendenze speciali)

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano anche alle soprintendenze speciali di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dal conferimento del relativo incarico dirigenziale ai sensi e nei termini del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In detti istituti, il Consiglio di amministrazione e il Comitato scientifico sono presieduti dal Soprintendente.

2. I Soprintendenti degli istituti di cui al comma 1 esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, nonché le medesime funzioni attribuite ai direttori dei musei dotati di autonomia speciale. Restano ferme le competenze in materia di istituti e luoghi della cultura della Direzione generale Musei e dei direttori del Polo museale delle Regioni in cui operano le Soprintendenze speciali, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 agosto 2014, n. 171, nonché le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente decreto. Ai musei e ai luoghi della

cultura delle Soprintendenze speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo I del presente decreto.

Articolo 19

(Musei statali dotati di personalità giuridica)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche ai musei statali dotati di personalità giuridica, quali le fondazioni museali o i consorzi.

Articolo 20

(Accorpamento di istituti della cultura)

1. L'incarico di direttore di archivi o biblioteche non aventi qualifica di ufficio di livello dirigenziale assegnati a un museo dotato di autonomia speciale o a un Polo museale regionale è conferito rispettivamente dal Direttore generale Archivi o dal Direttore generale Biblioteche, su proposta del direttore del museo o del direttore del polo museale. Resta ferma l'autonomia tecnico-scientifica degli istituti eventualmente accorpati.

Articolo 21

(Norme transitorie ed entrata in vigore)

1. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali dei Poli museali regionali e dei musei dotati di autonomia speciale, i musei e i luoghi della cultura statali assicurano la continuità del servizio pubblico di fruizione con le risorse umane e strumentali loro assegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di assicurare l'immediata operatività dei musei dotati di autonomia speciale, i decreti di cui all'articolo 8, comma 3, sono emanati entro il 31 gennaio 2015.

3. In sede di prima applicazione, i progetti relativi alle attività e ai servizi di valorizzazione negli istituti e luoghi della cultura sono elaborati dai direttori dei Poli museali e dai direttori dei musei dotati di autonomia speciale entro novanta giorni dal conferimento dei rispettivi incarichi dirigenziali.

4. Nei musei non ancora dotati di statuto, quest'ultimo è approvato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 3, del presente decreto, entro centottanta giorni dal conferimento dell'incarico al direttore del Polo museale regionale competente e/o al direttore del museo.

5. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 41, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, al fine di assicurare l'immediata operatività delle strutture organizzative del Ministero, il Direttore generale Organizzazione e il Direttore generale Bilancio provvedono, ognuno per quanto di rispettiva competenza, alla verifica della congruità delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 11 dicembre 2001 recante «Istituzione delle Soprintendenze speciali per i poli museali romano, fiorentino, napoletano e veneziano».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.